NOTA INFORMATIVA

Le informazioni contenute nella presente nota sono finalizzate alla corretta comprensione, da parte del contraente, del contratto di Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. e sono redatte secondo le indicazioni contenute nel D. lgs. n° 175 del 17 marzo 1995.

I. TERMINOLOGIA

- **Cattolica** — Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.;
- **Assicurato** — soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- **Assicurazione o contratto** — contratto di assicurazione;
- **Contraente** — soggetto che stipula l'assicurazione e che paga il premio;
- **Sinistro** — il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
- **Indennizzo** — somma che Cattolica è tenuta a corrispondere all'assicurato in caso di sinistro.

II. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

A. Sede legale e sede sociale

Cattolica ha sede legale e sede sociale in Italia, Lungadige Cangrande, n° 16 - 37126, Verona.

B. Autorizzazione all'esercizio dell'impresa

Cattolica è stata autorizzata all'esercizio quale Impresa di assicurazione a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 Registro delle Imprese di Verona n° 00320160237.

III. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

A. Legge applicabile all'assicurazione

L'assicurazione è regolata dalla legge italiana.

B. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.
Servizio clienti
Lungadige Cangrande, n° 16 - 37126 Verona (Italia)
Telefono 045/8391622 - Fax 045/8391131
e-mail: servizio.clienti@cattolicaassicurazioni.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a:

ISVAP
Servizio tutela degli utenti
Via del Quirinale, n° 21 - 00187 ROMA

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

C. Termini di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile.

NOTA BENE
Si richiama l'attenzione del contraente sulla necessità di leggere attentamente l'assicurazione prima di procedere alla sua sottoscrizione. Eventuali spiegazioni o chiarimenti possono comunque essere richiesti alle nostre agenzie.